



Determinazione dell'Amministratore unico del 29 Settembre 2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento per la fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera.

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 22/08/2014 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25/9/2014 è stata deliberata la “Istituzione dell’Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con la delimitazione territoriale del Comune di Ribera;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016 è stato approvato il Piano di Intervento redatto sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2-ter, della L.R. 9/2010 ed in coerenza alle “Linee guida per redazione dei piani di intervento in attuazione dell’art. 5, comma 2-ter della l.r. 9/2010 e ss.m.ii. nelle more dell’adozione dei piani d’ambito” come emanate con Circolare del 19/09/2013 dall’Assessore Regionale dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e la relazione sull’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 redatti in coerenza con gli obiettivi del programma di mandato;
- che il Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale n. 82 del 23/11/2016, è stato approvato dalla Regione Siciliana con D.D.G n. 206 del 23/2/2017 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/3/2017 è stata istituita la società S.r.l. denominata “RIBERAMBIENTE” a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico Pubblico Locale identificato nel Comune di Ribera - Ente costituente e con capitale sociale di € 70.000,00, in regime di "in house providing" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio del Comune di Ribera, di cui al Piano di Intervento ARO Comune di Ribera approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. n. 82 del 23/11/2016
- che la società Riberamambiente srl è stata costituita con atto del Notaio Dott. Vitale Nicolò in data 8/11/2017 rep. 106274, racc.8.695;
- che il Comune di Ribera ha approvato un proprio Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2016;
- con delibera della Giunta municipale n. 50 del 14.12.2018 è stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Ribera e la società Riberamambiente srl per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune di Ribera;
- che con lo stesso atto sono state prenotate le somme necessarie per lo svolgimento di detto servizio;
- che in data 14.02.2018 è stato sottoscritto il contratto di servizio di cui sopra con decorrenza 15.02.2018;
- che con Determina Sindacale n. 21 del 23/08/2019 il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Riberamambiente s.r.l. per la durata di anni tre con decorrenza 1° settembre 2019;
- che l’art. 16 del vigente statuto sociale prevede le competenze dell’Organo amministrativo;

CONSIDERATO:

- Che la Riberambiente s.r.l., per quanto in premessa detto, è la società a totale partecipazione del comune di Ribera deputata alla gestione in *house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - attività di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo degli impianti di trattamento, recupero o smaltimento - all'interno del territorio del comunale di Ribera;
- che ai fini dello svolgimento del servizio di igiene ambientale effettuato nel Comune di Ribera, occorre garantire la puntuale e tempestiva fornitura del carburante per consentire il regolare svolgimento del servizio stesso;

DATO ATTO che a seguito della procedura ad evidenza pubblica del 11 maggio 2020, relativa alla "Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera", è andata deserta, il servizio è stato affidato alla ditta Musso s.a.s di musso Ignazio & C., giusta determinazione dell'Amministratore Unico del 09/06

PRESO ATTO

- che il termine previsto e le somme a disposizione del citato affidamento volgono al termine;
- che persistono le già espresse difficoltà per la fornitura, di tale tipologia di bene, alle condizioni da noi proposte, ossia: - prezzo praticato riferito all'erogazione "Automatico" anziché del prezzo più caro dell'erogazione alla colonnina del "Servito"; - applicazione del regime Iva "Split payment" con fatturazione e pagamento con frequenza almeno settimanale;
- che la ditta Musso s.a.s di musso Ignazio & C., ha manifestato la propria disponibilità alla fornitura del carburante per i mezzi nella disponibilità della Riberambiente fino alla data del 28/02/2021 e/o fino al raggiungimento della somma di € 39.900, alle condizioni e prezzi già praticati.

RITENUTA la proposta della ditta Musso sas, ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato, la quale espressamente prevede che: "Il prezzo del carburante sarà fissato periodicamente dalla società ENI s.p.a. e varierà in base ai pezzi di mercato nazionali. La flotta automezzi sarà servita dal nostro responsabile di piazzale tramite il servizio "Iper Self", in modo tale da usufruire della scontistica prevista da ENI s.p.a. che si aggira intorno ai 0.15 / 0.16 €cent in meno per ogni litro di carburante erogato."

RAVVISATA l'urgenza e la necessità di provvedere ad affidare il servizio di che trattasi con inizio immediato dello stesso e durata fino al 28/02/2021, e comunque fino alla concorrenza della somma di € 39.900,00 oltre Iva.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006), la cui violazione determina (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto;

DATO ATTO che l'affidamento di che trattasi, di importo inferiore, ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012, dal comma 503 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi inclusi gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”*;
- l'art.36 comma 2 lett a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

STABILITO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il fine che si intende perseguire è quello di dare garantire la Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma14, art.32 del codice) ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente anche in un apposito scambio di lettere commerciali, tramite posta elettronica;
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il contratto avrà per oggetto l'affidamento della Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera;
- che il sistema prescelto è quello dell'affidamento, come disposto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

RITENUTO che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio di che trattasi a favore della Ditta “Musso s.a.s di Musso Ignazio & C” con sede in Ribera via D. Musso n. 48, p.Iva 02919620845, per l'importo di euro 39.900,00 oltre iva, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e smi mediante trattativa diretta con un solo operatore.

VERIFICATO che il possesso dei requisiti di carattere soggettivo e quelli tecnico-del suddetto operatore;

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZF32CEF17A**

CONSIDERATO altresì

- che ai sensi dell'art. 31 del codice degli appalti occorre individuare la figura del responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di cui le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- che le suddette Linee guida ANAC n. 3, stabiliscono che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
- che, nella fattispecie, il RUP individuato rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
- che il sottoscritto, Francesco Tramuta, nato a Villafranca Sicula il 22.08.1965 cod. fisc. TRM FNC 65M22 L944K, n.q. di legale rappresentante della società Riberambiente s.r.l. risulta idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

DETERMINA DI:

Dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DETERMINARE A CONTRARRE per l'affidamento della Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera, mediante affidamento diretto.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il fine che si intende perseguire è quello di dare garantire la Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera;
- che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata (comma 14, art. 32 del codice) ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente anche in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica;
- che ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
- che il contratto avrà per oggetto l'affidamento della Fornitura del servizio di rifornimento Gasolio per i mezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel Comune di Ribera;
- Che la durata del contratto è prevista fino al 28/02/2021 e comunque fino all'esaurimento dell'importo di € 39.900,00;

DI AFFIDARE la fornitura di servizi di che trattasi alla Ditta Musso s.a.s di musso Ignazio & C con sede in Ribera via D. Musso n. 48, p.Iva 02919620845

DI DARE ATTO che l'importo stimato della procedura è si stima pari a € 39.900,00 oltre IVA;

DI STABILIRE che l'affidatario del servizio su indicato, a pena di nullità del presente affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi professionali affidati rilasciando in fase di stipula la relativa dichiarazione di tracciabilità;

DI AVOCARE al sottoscritto, amministratore unico della Società, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento delle funzioni di cui alle linee guida dell'ANAC n.3;

DI ATTESTARE l'inesistenza di posizioni di conflitto anche potenziale del suddetto responsabile incaricato, di cui all'art.6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012

**L'Amministratore unico
Francesco Tramuta**

